



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

**Movimento 5 Stelle**  
Gruppo Consiliare

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

- 7 SET. 2018

N. 17370, 2.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA  
X<sup>a</sup> LEGISLATURA

PDL N. 304

Firenze, 6 settembre 2018

Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
EUGENIO GIANI

SEDE

### Proposta di legge regionale

**Disposizioni in merito al coordinamento tra l'attività di sfruttamento della geotermia e l'individuazione nel Piano Energetico Regionale (PAER) delle aree non idonee e disposizioni in merito al rilascio delle concessioni**

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Coordinamento tra attività geotermica e Piano ambientale energetico

Art. 2 – Disposizioni per il rilascio delle concessioni

Art. 3 - Procedimento per il rilascio della concessione

Art. 4 - Regolamento regionale

Art. 5 - Contributo e canone concessorio

Art. 6 – Entrata in vigore

### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), m), n) e v), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE



relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Visto il Decreto Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);

Vista la legge regionale 19 marzo 1997, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA);

Vista la legge regionale 16 febbraio 2015, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia);

Vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 52 (Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005);

Considerato quanto segue:

1. La Geotermia riveste notevole importanza nella politica energetica della Toscana e tale risorsa, visto l'impatto degli impianti necessari alla sua utilizzazione, necessita di essere inserita nel contesto del paesaggio toscano affinché sia garantita la sostenibilità ambientale e socio economica della Regione Toscana ed in particolare dei territori interessati;
2. Alla luce del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, la ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità;



3. Ai fini di un corretto inserimento della produzione geotermica sul territorio, con legge regionale 17/2015 la Regione ha stabilito di realizzare uno studio volto a commisurare il numero e la localizzazione dei pozzi esplorativi all'esigenza di installazione di nuova potenza geotermoelettrica assicurando, allo stesso modo, un equilibrato sviluppo del territorio sospendendo per sei mesi i procedimenti di rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe;
4. Con deliberazione 1229/2015, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare uno studio conoscitivo volto alla formulazione di un piano di sviluppo della geotermia nel territorio toscano, compresi i criteri per l'autorizzazione alla perforazione dei pozzi esplorativi ed i parametri per la valutazione della ubicazione degli stessi;
5. La Corte costituzionale con la sentenza 156/2016 ha dichiarato la legittimità della legge regionale 17/2015 recante disposizioni urgenti in materia di geotermia;
6. Con l.r. 52/2016, che modifica la l.r. 39/2005, ai fini di valutare la localizzazione e la realizzazione degli impianti geotermici con riguardo alle strategie di sviluppo sostenibile del territorio si prevede la ricerca di un'intesa, da avviarsi contestualmente all'avvio del procedimento, tra la Regione ed i comuni interessati dalla localizzazione dell'impianto;
7. Alla luce della numerose richieste di permessi di ricerca si rende necessaria l'introduzione di una specifica regolamentazione al fine di valutare l'inserimento di tali attività nei diversi territori ricorrendo alla individuazione di aree non idonee;
8. Si rende opportuno individuare le aree non idonee per lo sfruttamento dell'energia geotermica, in analogia con le altre fonti rinnovabili come già previsto nel PAER che, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 11 febbraio 2015, n. 10, tra gli allegati al disciplinare di piano, individua le aree non idonee alla produzione di energia elettrica da impianti eolici, a biomasse e fotovoltaico;
9. Preso atto che con risoluzione n. 140 del primo febbraio 2017, il Consiglio regionale impegnava la Giunta regionale a definire, anche mediante specifica integrazione del PAER, e nel rispetto delle competenze regionale in materia, le aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica, nonché a disporre adeguate prescrizioni per un corretto inserimento degli stessi;
10. Valutato che la Giunta regionale, a seguito della risoluzione 140/2017 ha prodotto una specifica istruttoria volta a definire le aree non idonee alle attività geotermoelettriche;
11. Che si rende opportuno, alla luce di quanto appena descritto, procedere ad una sospensione dei procedimenti, fino all'approvazione dell'atto di integrazione del PAER con l'individuazione delle aree non idonee per la geotermia e, comunque, non oltre sei mesi



dall'entrata in vigore della presente legge, per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati relativi all'alta entalpia e degli atti relativi alle autorizzazioni per la realizzazione delle centrali geotermoelettriche;

12. Che si rende opportuno stabilire che entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale debba elaborare un apposito regolamento contenente i criteri per l'assegnazione delle concessioni geotermiche. Tale regolamento dovrà contenere i criteri minimi per garantire la sostenibilità ambientale e socio economica della Regione Toscana e dei territori interessati per l'utilizzo della risorsa geotermica, così come i criteri ed i punteggi progressivi per i miglioramenti impiantistici, l'individuazione del canone concessorio e la durata della concessione stessa.

**Approva la presente legge**

**Art. 1**

**Coordinamento tra attività geotermica e Piano ambientale energetico**

1. Al fine di garantire la piena sostenibilità ambientale e socio economica della Regione Toscana e in particolare dei territori interessati dai permessi di ricerca relativi alle risorse geotermiche ed al loro utilizzo, fino all'approvazione dell'atto di integrazione del Piano ambientale energetico (PAER) con l'individuazione delle aree non idonee per le risorse geotermiche, comunque, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati relativi all'alta entalpia e degli atti relativi alle autorizzazioni per la realizzazione delle centrali geotermoelettriche.

2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1, non è conteggiato ai fini della vigenza del titolo minerario di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e costituisce legittima causa di sospensione dei lavori di ricerca ai sensi dell'articolo 25 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986,



n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche).

**Art. 2**

**Disposizioni per il rilascio delle concessioni**

1. L'esercizio dell'attività di utilizzo della risorsa geotermica è sottoposto a concessione amministrativa temporanea ed onerosa da parte della Regione.
2. Al fine di garantire l'utilizzo sostenibile e razionale della risorsa, la Regione rilascia la concessione, previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.
3. La concessione ha una durata non superiore a 15 anni e non inferiore a 5 anni, e non può essere rinnovata, neppure tacitamente. Alla scadenza della stessa decade anche l'autorizzazione.
4. La concessione ha per oggetto l'utilizzo della risorsa geotermica ad alta entalpia.
5. La concessione contiene:
  - a) l'indicazione della localizzazione e delle eventuali pertinenze;
  - b) l'oggetto dell'attività e l'individuazione delle prescrizioni relative al progetto di coltivazione;
  - c) le royalties di utilizzo dovute dal concessionario;
  - d) la durata della concessione, nonché la previsione che alla scadenza della stessa decade l'autorizzazione;
  - h) le prescrizioni per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area;
  - i) l'indicazione della cause di decadenza.

**Art. 3**

**Procedimento per il rilascio della concessione**

1. Ai fini del rilascio della concessione, la regione emette un avviso pubblico per individuare il soggetto interessato all'ottenimento della stessa sulla base di un progetto preliminare.
2. Il progetto preliminare contiene almeno:
  - a) progetto di coltivazione;
  - b) piano economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
  - c) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale



- dell'area;
- d) perizia di stima del progetto di risistemazione;
  - e) indicazione delle opere di urbanizzazione;
  - f) progettazione preliminare degli impianti di prima lavorazione;
  - g) ricadute ambientali;
  - h) equilibrio idrogeologico;
  - i) piani di abbattimento di stoccaggio della CO<sub>2</sub> con la previsione di una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> al 40% al 2030.
  - j) incrementi dell'efficiamento energetico, anche attraverso piani per il riutilizzo del calore geotermico dalle reti di captazione e di distribuzione.
  - k) investimenti in impianti a remissione totale dei fluidi e dei gas geotermici.
  - l) interventi per il miglioramento paesaggistico delle reti di distribuzione elettrica e/o di captazione e di distribuzione del calore.
  - m) offerte economiche vantaggiose sulle royalties.
  
  - n) ricadute socioeconomiche, anche in una logica di filiera, con progetti che garantiscano ulteriori fasi di valorizzazione e riutilizzo sul territorio;
  - o) effetti occupazionali;
  - p) piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
  - q) possesso di certificazioni che qualificano il processo produttivo, la gestione ambientale e sociale dell'impresa;
  - r) canone concessorio determinato in sede di gara.

**3. La Regione procede alla selezione dei progetti preliminari valutando prioritariamente gli aspetti come descritti nel comma 2 del presente articolo.**

**Art. 4**  
**Regolamento regionale**

**1. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale approva un regolamento che definisce, in particolare:**

- a) i criteri per l'assegnazione delle concessioni geotermiche, nel rispetto degli indirizzi dei piani nazionali e regionali in vigore e delle competenze regionali in materia.
- b) i criteri minimi per garantire la sostenibilità ambientale e socio economica della Regione Toscana e in particolare dei territori interessati dai permessi di ricerca relativi alle risorse geotermiche ed al loro utilizzo, così come i criteri, le premialità ed i punteggi progressivi per i miglioramenti impiantistici.



- c) la durata della concessione geotermica, tenendo presente che la durata minima è individuata in 5 anni e quella massima in 15 anni, quest'ultima raggiungibile con il massimo punteggio delle premialità previste per i miglioramenti impiantistici.
- d) il canone concessorio.

**Art. 5**

**Contributo e canone concessorio**

1. Il contributo posto a base di gara è commisurato alla soglia minima o del 10% del valore complessivo generato dall'attività di utilizzo della risorsa geotermica e/o al valore del contributo delle *royalties* petrolifere per i giacimenti su terraferma.

2. Per l'utilizzo della risorsa geotermica il titolare dell'autorizzazione versa alla regione un contributo definito in sede di gara

**Art. 6**

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La Geotermia riveste notevole importanza nella politica energetica della Toscana e tale risorsa, visto l'impatto degli impianti necessari alla sua utilizzazione, necessita di essere inserita nel contesto del paesaggio toscano affinché sia garantita la sostenibilità ambientale e socio economica della Regione Toscana ed in particolare dei territori interessati.

A tal fine, anche in seguito alla deliberazione 1229/2015 con cui la Giunta regionale ha provveduto ad approvare uno studio conoscitivo volto alla formulazione di un piano di sviluppo della geotermia nel territorio toscano (compresi i criteri per l'autorizzazione alla perforazione dei pozzi esplorativi ed i parametri per la valutazione della ubicazione degli stessi), con la risoluzione n. 140 del 1 febbraio 2017, il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta a definire, anche mediante specifica integrazione del PAER, e nel rispetto delle competenze regionali in materia, le aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica, nonché a disporre adeguate prescrizioni per un corretto inserimento degli stessi.

La Giunta regionale, in seguito alla citata risoluzione 140/2017 ed a partire dall'approvazione della deliberazione 516/2017 (Esame della proposta di deliberazione della Giunta regionale per l'approvazione delle Linee Guida per la definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana) ha prodotto una specifica istruttoria volta a definire le aree non idonee alle attività geotermoelettriche.

Con la presente proposta di legge pertanto, al fine di garantire la piena sostenibilità ambientale e socio economica della Regione Toscana ed in particolare dei territori interessati dai permessi di ricerca relativi alle risorse geotermiche ed al loro utilizzo, si procede a disporre una sospensione dei procedimenti fino all'approvazione dell'atto di integrazione del PAER con l'individuazione delle aree non idonee per la geotermia (e comunque, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente proposta di legge), per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati relativi all'alta entalpia e degli atti relativi alle autorizzazioni per la realizzazione delle centrali geotermoelettriche.

Si dispone altresì che si rende opportuno stabilire che entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale debba elaborare un apposito regolamento contenente tra l'altro i criteri per l'assegnazione delle concessioni geotermiche. Tale regolamento dovrà




**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

**Movimento 5 Stelle**  
Gruppo Consiliare

contenere i criteri minimi per garantire la sostenibilità ambientale e socio economica della Regione Toscana e dei territori interessati per l'utilizzo della risorsa geotermica, così come i criteri ed i punteggi progressivi per i miglioramenti impiantistici, l'individuazione del canone concessorio e la durata della concessione stessa.

La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

  
Giacomo Giannarelli

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto :

Disposizioni in merito al coordinamento tra l'attività di sfruttamento della geotermia e l'individuazione nel Piano Energetico Regionale (PAER) delle aree non idonee e disposizioni in merito al rilascio delle concessioni

Soggetto proponente :

Consigliere Giacomo Giannarelli

Copertura finanziaria :

- Oneri a carico del bilancio regionale . Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale .
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

**NON SI PREVEDONO SPESE A CARICO DEL BILANCIO DELLA REGIONE TOSCANA/CONSIGLIO REGIONALE**

---

---

**Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :**

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

---

---

## **Metodologie di quantificazione utilizzate:**

### **Analisi qualitativa**

*(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)*

La presente proposta di legge non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale in quanto dispone in merito al coordinamento tra l'attività di sfruttamento della geotermia e l'individuazione nel Piano Energetico Regionale (PAER) delle aree non idonee, con particolare riferimento alla sospensione degli atti e dei procedimenti in materia.

fattispecie sopra indicata

### **Copertura finanziaria:**

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio ( se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta )
- invarianza della spesa dando atto che la copertura

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

---

---



**Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)**

Amministrazione proponente: CONDIGLIERE GIACOMO GIANNARELLI (M5S)  
 (Indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: POC  
 (legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: Disposizioni in merito al coordinamento fra l'attività di sfruttamento della geotermia nel Picco sud-occidentale del PNER delle aree non idonee e disposizioni in merito al rilascio delle licenze

(Indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

**I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO**

**1. RISORSE PUBBLICHE**

• 1.a. Impiego di risorse pubbliche

SI

NO

1.a.1  Il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2  Il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi):

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto **SI** al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. Risorse imputabili all'autorità pubblica

**SI**

**NO**

Il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica (è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1); oppure

Il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi):

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'impresa. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);

area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

**SI**

**NO**

### **3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

**Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.**

**Se si è riposto Sì:**

**Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:**

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);**
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);**
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);**
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);**
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);**
- estinzione o riduzione del debito;**
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;**
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);**
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);**
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;**
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;**
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);**
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;**
- nel caso delle infrastrutture:**
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;**
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;**
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.**

**Altro (specificare): \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

**de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

**esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

**notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o Indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

**disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

**□ disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**□ Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile